

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

430/2018/R/EEL

ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN TEMA DI GARANZIE ED ESAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER IL SETTORE ELETTRICO, AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 109/2017/R/EEL, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 237/2017, 238/2017, 243/2017 E 244/2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1030a riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 597/2017/R/EEL, recante "Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 597/2017/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 52/2018/R/EEL "Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti

non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica” (di seguito: documento per la consultazione 52/2018/R/EEL);

- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, 2182 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 30 novembre 2017, 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi, integrando i regolamenti di servizio predisposti dagli esercenti (comma 37), oggi denominati anche, nel caso dei servizi c.d. di rete (trasporto e dispacciamento di energia elettrica; distribuzione, trasporto e bilanciamento del gas naturale), codici di rete;
- con riferimento al servizio di trasporto dell’energia elettrica, l’Autorità ne ha da sempre regolato, anche in modo molto dettagliato, i diversi aspetti rilevanti; inoltre, al fine di procedere con l’armonizzazione delle clausole generali di contratto praticate dalle differenti imprese distributrici, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice di rete tipo o Codice tipo), volto a integrare e a uniformare le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici nei confronti degli utenti che necessitano di accedere alla rete per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali;
- nella definizione del Codice tipo, l’Autorità ha prefigurato un percorso di graduale costruzione, stabilendo di procedere con interventi successivi aventi a oggetto specifici aspetti tematici da privilegiare alla luce delle concrete ed effettive esigenze del settore e dei mercati *retail*; in tale prospettiva, il Codice di rete tipo, adottato dall’Autorità con deliberazione 268/2015/R/EEL, è intervenuto disciplinando:
 - il tipo di garanzie ammesse, ampliandone l’accessibilità rispetto al passato, e il dimensionamento del loro importo, fissato in misura minore rispetto all’esposizione effettiva dell’impresa distributtrice al fine di non limitare l’accesso alla rete agli utenti del servizio;
 - le tempistiche di pagamento delle fatture di trasporto garantendo agli utenti del servizio tempi più ampi rispetto alle prassi in essere sino a quel momento;
 - le modalità di fatturazione del servizio;

- nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l'Autorità ha confermato la prassi contrattuale, praticata dalle imprese distributrici sin dalla liberalizzazione del settore elettrico, riconoscendo espressamente a queste ultime la facoltà di richiedere agli utenti del servizio opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto, comprensivi quindi delle obbligazioni di pagamento degli oneri generali di sistema fatturati all'utente; ciò in piena coerenza con l'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo 79/99 e con l'articolo 39 del vigente TIT, ai sensi dei quali sono applicate ai venditori, in qualità di utenti del servizio di trasporto, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari del servizio di distribuzione (di cui alla Parte II, Titolo 3 e Titolo 6 del TIT);
- il predetto principio è stato confermato, e puntualizzato nelle concrete modalità applicative, dal Codice tipo;
- il Consiglio di Stato, tuttavia, con la sentenza 2182/2016, in accoglimento degli appelli presentati da alcuni operatori contro pronunce di primo grado di segno diverso, ha annullato la richiamata deliberazione 612/2013/R/EEL, sostenendo che la legge, in realtà, pone in capo ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l'Autorità non avrebbe il potere di eterointegrare il contratto di trasporto mediante un sistema di garanzie che pone a carico dell'utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali; un tale potere di eterointegrazione, infatti, secondo il giudice di appello non troverebbe fondamento nella normativa primaria e, pertanto, il regolamento contrattuale del predetto profilo sarebbe rimesso alla sola autonomia delle parti;
- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto contro la deliberazione 268/2015/R/EEL con particolare riguardo ai seguenti profili: (i) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali; (ii) il potere dell'impresa distributtrice di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali; (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema; in particolare, il Tar Lombardia, con le citate sentenze:
 - ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e, pertanto, l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia, *“deve ritenersi che il potere dell'Autorità di intervenire autoritariamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a*

beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l'imposizione di garanzie a carico degli operatori" nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento; "ciò però soltanto laddove l'obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato";

- ha precisato, conseguentemente, che il potere dell'Autorità di etero-integrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai venditori presso i propri clienti finali;
- ha negato la sussistenza di un potere dell'impresa distributrice di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema non incassati dai propri clienti;
- ha invece ritenuto legittima la regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali (col connesso obbligo di corrispondere il gettito all'impresa distributrice); ciò in quanto, da un lato, è *"soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore"* e, dall'altro lato, *"l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l'accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016 - n.d.r.], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell'individuazione degli oneri generali di sistema"*;
- le richiamate sentenze del Tar Lombardia sono state confermate dal Consiglio di Stato che, con le sentenze 5619/2017 e 5620/2017, ha respinto gli appelli promossi dall'Autorità, ribadendo che il *decisum* d'annullamento, avverso la deliberazione 268/2015/R/EEL, risulta circoscritto all'imposizione di garanzie (e di rischi contrattuali) per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici quali quella di versare gli oneri generali che il venditore non è riuscito a riscuotere presso il proprio cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento per riformare gli aspetti riguardanti la prestazione delle garanzie connesse al servizio di trasporto dell'energia elettrica disciplinata nell'ambito del Codice di rete tipo, in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017;
- con tale deliberazione, inoltre, l'Autorità ha adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria applicabile nelle more del procedimento, al fine di garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti (pur nei limiti consentiti dal contesto normativo e giurisprudenziale); in particolare, è stato disposto, da un lato, che la garanzia dovuta dall'utente sia commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli

operatori, e, dall'altro lato, che eventuali esigenze degli operatori che si presentino nonostante la predetta disciplina transitoria (nelle more del procedimento di cui al precedente punto e a decorrere dall'1 gennaio 2016) avrebbero trovato adeguata tutela, anche mediante proporzionate forme di compensazione, nell'ambito della disciplina da adottare in esito al procedimento in tal modo avviato;

- il procedimento avviato con la citata deliberazione 109/2017/R/EEL, e gli atti che in tale ambito ne sono conseguiti (compresa quindi le disposizioni transitorie adottate in via cautelare e urgente con la medesima deliberazione 109/2017/R/EEL), si collocano all'interno di un quadro legislativo e regolatorio in forza del quale l'esazione del gettito funzionale alla copertura degli oneri generali di sistema avviene mediante una maggiorazione dei corrispettivi di trasporto dovuti per l'accesso alla rete, fatturati dall'impresa distributrice (che versa gli importi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - di seguito: CSEA - e al Gestore dei Servizi Energetici) all'utente e da questo ribaltati sul cliente finale; come visto sopra, tale assetto, definito dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, non è stato interessato dalle sentenze dello stesso giudice amministrativo;
- nell'ambito del procedimento l'Autorità ha adottato:
 - a) il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL;
 - b) la deliberazione 50/2018/R/EEL;
 - c) il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL;
- in particolare il documento per la consultazione 597/2017/R/EEL, di cui alla precedente lettera a), è impostato anche nell'ottica di una riforma legislativa dell'intero assetto degli oneri generali di sistema in favore della quale l'Autorità si è espressa pubblicamente, auspicando che essa, al fine di rendere le modalità di esazione degli oneri generali di sistema più coerenti con il quadro emerso dalle sentenze sopra ricordate, possa muovere verso soluzioni analoghe a quelle implementate, in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per la riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (o canone RAI);
- rispetto a tale auspicato scenario la regolazione prospettata nel documento per la consultazione 597/2017/R/EEL si pone come necessariamente "transitoria", da applicare quindi nelle more del completamento di tale riforma legislativa; in tale prospettiva, pertanto, l'Autorità ha illustrato una possibile riforma organica delle garanzie che distingue in modo netto tra quelle a copertura dei corrispettivi del servizio di trasporto in senso stretto (denominata garanzia "prevalente") e quelle a copertura degli oneri generali di sistema (denominata garanzia "complementare");
- con riferimento alla garanzia prevalente, gli orientamenti esposti in consultazione prevedevano il dimensionamento pari alla stima per 6 (sei) mesi di erogazione del servizio; invece, in relazione alla garanzia complementare, il dimensionamento sarebbe avvenuto attraverso l'individuazione di un *targeting* di incasso degli oneri generali di sistema da parte degli utenti il servizio di

- trasporto; infine, con riferimento agli oneri generali di sistema non riscossi, venivano prospettati meccanismi di reintegrazione dei crediti altrimenti non recuperabili a favore delle imprese distributrici e dagli utenti del trasporto;
- in particolare, il meccanismo di reintegrazione a favore delle imprese distributrici avrebbe dovuto operare nel limite dell'obiettivo minimo di raccolta fissato per ogni utente del servizio in coerenza al *targeting* previsto, al fine di assicurare comportamenti efficienti da parte delle imprese distributrici, minimizzando così le ricadute sul sistema della morosità degli utenti del servizio di trasporto;
 - il meccanismo di reintegrazione a beneficio degli utenti del trasporto si basava su criteri analoghi, nelle modalità e nelle tempistiche a quelli sottesi al meccanismo prefigurato per le imprese distributrici; in particolare detto meccanismo avrebbe dovuto riguardare gli oneri generali corrisposti dagli utenti alle imprese distributrici e non incassati dai clienti finali, fino ad un ammontare massimo equivalente ai valori di *unpaid ratio* di cui alla deliberazione 109/2017/R/EEL;
 - le osservazioni alla consultazione sollevate dagli operatori e loro associazioni hanno manifestato un diffuso apprezzamento per il percorso “transitorio” prospettato dall’Autorità al fine di rimediare alla situazione di incertezza in merito alla disciplina delle garanzie del contratto di trasporto e dell’esazione degli oneri generali di sistema determinata dalle pronunce del giudice amministrativo e di contenere, nelle more del procedimento, il rischio per gli operatori situati ai diversi livelli della filiera dovuto a possibili situazioni di inadempimento dei rispettivi utenti;
 - d’altra parte per quel che qui rileva, le osservazioni pervenute:
 - lasciano emergere una diffusa preoccupazione per l’eventuale scelta dell’Autorità di operare una distinzione tra garanzia prevalente e garanzia complementare, che potrebbe dare luogo a una regolazione ritenuta eccessivamente complessa e di difficile applicazione sotto il profilo amministrativo e gestionale;
 - delineano altresì una proposta alternativa, presente in particolare nelle osservazioni avanzate da diversi utenti del trasporto e loro associazioni rappresentative e da alcune imprese distributrici, in base alla quale, in sintesi: (i) l’attività di riscossione degli oneri generali di sistema resterebbe in capo al venditore, il quale continuerebbe ad anticipare all’impresa distributtrice l’ammontare degli oneri medesimi, indipendentemente dal loro incasso (e quindi dalla morosità dei clienti finali); (ii) ai venditori diligenti nel mettere in atto le azioni di recupero del credito dovrebbe poi essere garantito un rimborso degli oneri di sistema non riscossi, il cui gettito sarebbe garantito da un fondo di compensazione alimentato da un corrispettivo specifico da applicare ai clienti finali;
 - con la deliberazione 50/2018/R/EEL di cui alla precedente lettera b), l’Autorità ha adottato prime disposizioni, disegnate in base a criteri volti alla promozione dell’efficienza dell’impresa distributtrice nell’azione di riscossione del credito e

alla minimizzazione dell'onere a carico del sistema che ne deriva, relative al riconoscimento alle imprese distributrici degli oneri generali di sistema non riscossi, a fronte del mantenimento dell'obbligo posto in capo alle stesse dall'articolo 41 del TIT di versare gli oneri generali fatturati;

- con riferimento alla posizione degli utenti del trasporto, invece, l'Autorità ha deciso di sottoporre la relativa disciplina, coerente con la proposta sopra ricordata e alternativa al modello posto in consultazione, a una nuova consultazione, al fine di pervenire tempestivamente a un quadro chiaro e condiviso di regole, ferma restando la necessità di assicurare una gestione efficiente del credito da parte dei medesimi utenti; pertanto, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL richiamato alla precedente lettera c), in cui sono illustrati in modo più dettagliato gli orientamenti in merito al predetto meccanismo di riconoscimento degli oneri generali altrimenti non recuperabili, che gli utenti del trasporto risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici ma non aver incassato dai clienti finali; ciò al fine di completare la disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico a chiusura del procedimento di ottemperanza avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL, disciplina definita sulla base del quadro legislativo e regolatorio vigente;
- è stato altresì previsto che tale meccanismo sia finanziato dal medesimo conto, istituito presso CSEA finalizzato alla reintegrazione per le imprese distributrici di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL;
- più in dettaglio, il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha inoltre previsto che:
 - l'accesso al meccanismo sia riservato agli utenti del trasporto ottemperanti agli obblighi di pagamento delle fatture per i quali il contratto di trasporto non sia stato risolto per inadempimento;
 - gli oneri generali altrimenti non recuperabili si riferiscano a crediti con competenza a partire dall'1 gennaio 2016;
 - con riferimento all'individuazione degli oneri e dei crediti ammessi al recupero, dovranno essere considerati gli importi, per i quali il partecipante ha messo in atto tutte le azioni a tutela del credito previste dalla regolazione e dalla normativa primaria, considerando altresì ammissibili gli eventuali importi sostenuti per la gestione efficiente del credito.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 52/2018/R/EEL sono pervenute osservazioni da parte di 22 operatori o loro associazioni, 4 associazioni rappresentative dei clienti finali, 3 associazioni delle piccole e medie imprese (di seguito anche: PMI) e CSEA, oltre che numerose osservazioni da parte di singoli clienti finali;
- in termini generali, la quasi totalità degli operatori e le loro associazioni di categoria hanno espresso apprezzamento e condivisione rispetto agli

- orientamenti illustrati, seppure con alcune segnalazioni puntuali di semplificazione per specifici aspetti operativi;
- al contrario, la quasi totalità dei clienti finali, le associazioni dei consumatori e delle piccole e medie imprese hanno espresso contrarietà ai principi espressi nel documento per la consultazione ritenendo le misure prospettate fortemente inique e inopportune, nella misura in cui fanno gravare sui clienti finali oneri aggiuntivi dovuti alle inadempienze di altri clienti finali;
 - l'intervento dei clienti finali nell'ambito delle attività di consultazione si è manifestato in modo inedito rispetto alle consuete dinamiche procedurali, essendo intervenuti, numerosi soggetti individuali (circa sessanta); anche in ragione di tale peculiare situazione – che evidenzia però la sensibilità e la rilevanza del tema per i consumatori finali – l'Autorità ha compiuto ulteriori approfondimenti, disponendo appositi incontri (cui ha partecipato anche il Collegio dell'Autorità) con operatori e associazioni rappresentative dei venditori, delle imprese distributrici, dei consumatori finali e delle PMI;
 - l'esito dei predetti incontri ha confermato, con riferimento agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 52/2018/R/EEL, uno scenario altamente diviso e difficilmente conciliabile, in quanto:
 - a) da parte delle associazioni degli operatori è stata sollevata una unanime richiesta di *“completare il quadro regolatorio attraverso l'attuazione del meccanismo proposto nel Documento per la consultazione DCO 52/2018/R/eel sul quale, a meno di alcuni aspetti operativi, le associazioni hanno già espresso pieno consenso”*;
 - b) da parte delle associazioni dei consumatori e delle PMI, invece, è stato opposto un unanime parere contrario all'intervento, anche in ragione del fatto che le suddette associazioni ritengono che non debbano essere i clienti finali a supportare la morosità di altri clienti finali;
 - gli esiti della consultazione e dei confronti svolti mettono in luce, nel complesso, un quadro di interessi altamente conflittuale e una preoccupazione diffusa da parte dei portatori di tali interessi per le possibili conseguenze degli interventi dell'Autorità a riguardo (una tale preoccupazione si riflette con particolare evidenza nella trasmissione di osservazioni da parte di singoli clienti finali);
 - gli approfondimenti compiuti evidenziano l'impossibilità di realizzare, all'interno del solo modello prefigurato dal documento per la consultazione 52/2018/R/EEL l'individuazione di un ragionevole equilibrio tra i predetti interessi, tutti meritevoli di tutela, e i vincoli imposti all'Autorità dalla legge (garantire la copertura degli oneri generali di sistema) e dal giudice amministrativo (imputare al cliente finale, e non ai venditori, né alle imprese distributrici, i costi degli oneri generali di sistema);
 - d'altro canto, l'auspicata riforma strutturale, da parte del legislatore nazionale, dell'intero assetto degli oneri generali di sistema – che sola riuscirebbe a risolvere la complessità dei problemi sopra evidenziati – sembra un'ipotesi di non immediata realizzazione;

- in conseguenza di quanto sopra, la composizione degli interessi conflittuali in gioco richiede da parte dell’Autorità una più estesa istruttoria, che possa eventualmente mettere capo all’individuazione di soluzioni alternative, che intervengano anche sul meccanismo stesso di esazione degli oneri generali di sistema, pur non direttamente travolto dalle sentenze del giudice amministrativo; in altri termini, la pluralità degli interessi in gioco, tutti rilevanti ma in forte conflitto tra loro, pone l’esigenza di accedere a soluzioni di riforma organica della regolazione settoriale, che si basi non su interventi frammentari e concentrati solo su specifici temi (quali quello delle garanzie sugli oneri generali), ma su una visione olistica dei diversi aspetti della regolazione che possono venire rilievo per i diversi interessi coinvolti.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare piena ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 con interventi regolatori che realizzino nel modo migliore possibile un effettivo e pieno bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, egualmente meritevoli ma in conflitto tra loro (interesse – sancito dai giudici – dei distributori e degli utenti del trasporto a non doversi far carico dell’inadempimento degli oneri vs. interesse dei clienti finali – sancito dalla legge – al contenimento dei costi della bolletta), anche in ragione degli esiti della consultazione fortemente criticati dai clienti finali, e tenuto conto dell’inerzia del legislatore nell’affrontare le criticità dell’assetto attuale, sia necessario prevedere un ampliamento dell’istruttoria del procedimento di ottemperanza avviato con deliberazione 109/2017/R/EEL, volto all’individuazione di soluzioni regolatorie adeguate e complessive anche agendo, laddove necessario in vista del contemperamento degli interessi, su aspetti della regolazione non direttamente travolti dalle sentenze del giudice amministrativo;
- nell’ambito delle soluzioni che saranno approfondite nel corso del procedimento, siano contemperate eventuali esigenze che emergano nell’applicazione delle disposizioni transitorie adottate con la deliberazione 109/2017/R/EEL;
- la richiamata decisione di estendere l’ambito del procedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, rientrando nelle normali attività relative alla gestione di un procedimento amministrativo per l’ottemperanza a sentenze

DELIBERA

1. di estendere l’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL come rappresentato in motivazione, fissando come nuovo termine di conclusione il 30 giugno 2019;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE